

(N. 99-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro del Tesoro e *ad interim* del Bilancio

NELLA SEDUTA DEL 30 SETTEMBRE 1948

Comunicata alla Presidenza il 27 gennaio 1949

Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge modifica le leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni e si ispira al concetto di apportare un adeguamento della progressività degli scaglioni alla mutata capacità di acquisto della moneta.

Come è noto, dopo la completa esenzione dalla imposta di successione concessa col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 — articolo 17, alle eredità che si verificassero nell'ambito familiare, esenzione ristretta poi con decreto 30 aprile 1930, n. 431, si è giunti, attraverso altre disposizioni legislative, al decreto luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, attualmente in vigore.

L'imposta di successione viene applicata con aliquote progressive a scaglioni: il criterio della progressività del tributo è in questo campo fondamentale sia per dare allo Stato,

in occasione delle più rilevanti successioni, un più notevole incasso, sia per ragioni anche di giustizia distributiva per effettuare una opportuna perequazione delle ricchezze, sia infine perchè i più ingenti assi ereditari hanno maggiori possibilità di recupero e di rapida ricostituzione.

Ma, come osserva la relazione ministeriale, se nelle imposizioni effettuate con aliquote proporzionali avviene un adeguamento automatico ai nuovi valori imponibili, non altrettanto avviene nelle aliquote progressive a scaglioni giacchè, in questo caso, il carico tributario aumenta in misura più che proporzionale alla aumentata espressione monetaria della ricchezza.

Il provvedimento in esame tiene conto di questo fatto e porta ad un conseguente adeguamento degli scaglioni delle aliquote di imposta.

Art. 1. — L'articolo 1 sostituisce la tabella allegata A annessa al decreto legge luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90.

La Commissione ha manifestato in merito una certa perplessità in quanto non appare nè giusto nè equo fermare la progressività delle aliquote ai patrimoni del valore di 60 milioni lasciando inalterate le aliquote per quelli di importo superiore. Sarebbe desiderabile che si continuasse la tabella più oltre, aumentando la progressività del gravame sugli assi maggiori e conseguentemente diminuendo le aliquote degli assi minori; il che potrebbe, con maggiore giustizia distributiva, assicurare una equivalente entrata allo Stato.

Questa modifica porterebbe però alla necessità di nuovi calcoli e studi per creare una tabella armonica ed efficiente per cui la Commissione, a maggioranza, propone di approvare quella proposta dal Governo rinviando l'applicazione dei suddetti principi e concetti alla prossima riforma tributaria.

Art. 2. — Si propone l'approvazione senza emendamenti.

Art. 3. — La Commissione propone a questo articolo alcuni emendamenti.

Allo scopo di restringere il beneficio derivante dalla doppia successione entro il biennio all'ambito familiare, il primo emendamento aggiuntivo proposto, da inserire nell'articolo 3 dopo il secondo comma, è il seguente:

« Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1^a, 2^a e 3^a della tabella allegata alla presente legge, nonchè alle successioni devolute ai nipoti *ex fratre* chiamati alla eredità per diritto di rappresentazione ».

Si propone inoltre di sostituire l'attuale 3^o comma dell'articolo 3 col seguente;

« La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta ».

E questo perchè in tutte le prime successioni, se di grado primo e secondo di parentela (ascendenti, discendenti e coniugi), esistono minimi di esenzione quindi con il testo precedente sarebbero esclusi dal beneficio tutte le seconde successioni derivanti da una prima successione entro i due suaccennati gradi di parentela.

Art. 4. — Si propone l'approvazione senza emendamenti.

Art. 5. — La Commissione propone per maggior precisione e chiarezza di aggiungere nel terzo comma dopo le parole: « alla morte del primo chiamato », le altre: « anche se avvenuta entro i termini previsti dal precedente articolo 3 ».

Art. 6. — La Commissione ha unanimamente rilevato che il concetto di proporzionare l'esenzione per spese funerarie all'ammontare dell'asse ereditario, come proposto nel disegno di legge, non è più ammissibile per evidenti ragioni morali e sociali; propone pertanto il seguente emendamento: all'articolo 6 sostituire il seguente:

Il comma 2^o dell'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Del pari sono ammesse in deduzione dall'asse ereditario le spese funerarie, purchè risultino da regolari quietanze; la deduzione è ammessa però nella misura massima di lire 40.000 ».

Art. 7. — Sulla imposta di successione sull'« asse ereditario globale » per le ragioni già esposte nei riguardi dell'articolo 1, la Commissione esprime parere che nella prossima riforma generale tributaria la progressione di scaglioni venga continuata ed accentuata per gli assi ereditari superiori a quelli attualmente previsti, diminuendo il carico sulle successioni di modesta entità.

Art. 8. — La Commissione ne propone la approvazione nel testo del disegno di legge governativo.

Art. 9. — La Commissione propone la soppressione del secondo comma che praticamente si risolverebbe in un diverso trattamento fra gli enti morali che hanno già pagato le imposte di successione dovute e quelli che per qualsiasi ragione non vi hanno ancora provveduto.

Art. 10. — La Commissione ne propone l'approvazione nel testo del disegno di legge governativo.

VALMARANA, relatore.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL MINISTERO.

Art. 1.

La tabella, allegato A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire settecentocinquanta-mila ».

Art. 3.

L'articolo 19 della legge tributaria sulle successioni approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è modificato come segue:

« Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà ».

« La riduzione non si applica se la prima delle due successioni sia stata in tutto o in parte esente da imposta ».

« Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai comma precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione ».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE.

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

« Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1^a, 2^a e 3^a della tabella allegata alla presente legge, nonchè alle successioni devolute ai nipoti *ex fratre* chiamati alla eredità per diritto di rappresentazione ».

« La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esente da imposta ».

Identico.

Art. 4.

I primi quattro comma dell'articolo 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali soprattasse è concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento ».

« Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali soprattasse ».

« È in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali soprattasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari ».

« A garanzia del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari e, quando l'imposta dilazionata si riferisca ad azioni industriali o commerciali, queste dovranno essere costituite in pegno mediante deposito presso istituti di credito di gradimento dell'Amministrazione ».

« In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma dell'articolo 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi ».

« La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella soprattassa di tardivo pagamento ».

« Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonché tutte le spese consequenziali anche per l'eventuale compenso dovuto all'istituto bancario per il deposito delle azioni, sono a carico dei debitori ».

« La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'articolo 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114 ».

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

Nel caso di sostituzione fedecommissaria la imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurato sul valore della piena proprietà dei beni che formano oggetto della sostituzione ed è dovuta in ragione della metà se l'istituito non ha compiuto cinquanta anni e del quarto se li abbia compiuti.

Se l'istituito consegue nella successione anche beni liberi da vincolo fedecommissario, la imposta relativa ai beni oggetto della sostituzione, riducibile ai sensi del comma precedente, è rappresentata da una quota del carico totale dell'imposta di successione, proporzionale al valore dei beni gravati dal vincolo.

Alla morte del primo chiamato, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

Quando la devoluzione non ha luogo, l'istituito o i suoi eredi sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'intero valore dei beni al tempo della morte del testatore, dedotto quanto fu pagato a norma del primo comma del presente articolo.

L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario è dovuta per intero al momento dell'apertura della successione del testatore.

Le norme contenute nel presente articolo valgono anche per il caso di legato e per il caso di donazione previsto nell'articolo 795 del codice civile.

L'avvenuta o la mancata devoluzione deve essere denunciata entro il termine di quattro mesi allo stesso ufficio che ebbe a ricevere la denuncia di successione o ebbe a registrare l'atto di donazione. Il termine decorre dal giorno della morte dell'istituito o dal giorno dell'evento che ha reso impossibile la devoluzione al sostituito. Valgono per tale denuncia tutte le norme e le sanzioni previste, per la presentazione della denuncia di successione, dal testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, e successive modificazioni.

Art. 5.

Identico.

Alla morte del primo chiamato, anche se avvenuta entro termini previsti dal precedente articolo 3, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

Alla riscossione delle imposte previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 68 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

Art. 6.

La scala di cui al comma secondo dell'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni, approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è modificata come segue:

« Quando il valore dell'asse ereditario lordo non supera lire 50.000, lire 5.000 (quota fissa);

se il valore dell'asse lordo supera lire 50.000 e non lire 250.000, il 6 per cento, ma non meno di lire 5.000;

se supera lire 250.000 e non lire 500.000, il 5 per cento, ma non meno di lire 15.000;

se supera lire 500.000 e non lire 1.250.000, il 4 per cento, ma non meno di lire 25.000;

se supera lire 1.250.000 e non lire 2.500.000, il 3 per cento, ma non meno di lire 50.000;

se supera lire 2.500.000 e non lire 5.000.000, il 2 per cento, ma non meno di lire 75.000;

se supera lire 5.000.000 e non L. 12.500.000, l'uno per cento, ma non meno di lire 100.000;

se supera lire 12.500.000, il mezzo per cento, ma non meno di lire 125.000 e non più di lire 200.000 ».

Art. 7.

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

« L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di lire 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una

Art. 6.

Il comma secondo dell'articolo 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

« Del pari sono ammesse in deduzione dell'asse ereditario le spese funerarie, purchè risultino da regolari quietanze; la deduzione è ammessa però nella misura massima di lire 40.000 ».

Art. 7.

Identico.

imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

Fino a L. 1.000.000	1 %
da » 1.000.001 a L. 2.500.000	3 %
da » 2.500.001 a » 5.000.000	5 %
da » 5.000.001 a » 10.000.000	7 %
da » 10.000.001 a » 15.000.000	10 %
da » 15.000.001 a » 25.000.000	13 %
da » 25.000.001 a » 40.000.000	16 %
da » 40.000.001 a » 60.000.000	20 %
da » 60.000.001 ad oltre . . .	25 %

L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 50.000.

Art. 8.

Al primo comma dell'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi:

« Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluto agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite la imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni.

« Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.

« Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione ».

Art. 9.

Salvo quanto è disposto dal successivo articolo 10 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonchè alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Identico.

L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente articolo 8 è applicabile anche alle liberalità anteriori alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate.

Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente articolo 4, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

Art. 10.

Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e della imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge.

Soppresso.

Identico.

Art. 10.

Identico.

